

Allegato A) a delibera n° 364 del

CONVENZIONE TRA ASL VCO, ASL NO E ASL VC PER LA REPERIBILITA' SOVRAZIONALE PER LA FUNZIONE MICOLOGICA

PREMESSO CHE

La Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, con nota prot. n 8599/DB.2001 del 22/03/11, " Considerata la positiva esperienza maturata con il servizio sperimentale di reperibilità micologica sovrazonale attivato da alcune ASL, si ritiene opportuno ed utile che le ASL proseguano il servizio garantendo l'attività almeno nei periodi di maggior crescita fungina.

I micologi dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. VCO, NO e VC, formati in micologia attraverso i corsi regionali e di provata esperienza nel campo, presenti in numero di 3 (1 per ASL), hanno comunicato la loro disponibilità ad assicurare il servizio di reperibilità micologica di supporto agli ospedali del territorio delle ASL stesse in caso d'intossicazione da funghi.

Le Direzioni Sanitarie delle AA.SS.LL. NO, VCO e VC hanno espresso la loro volontà di aderire alla reperibilità micologica sovrazonale, ad eccezione dell'ASL BI.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (in seguito denominata ASL VCO), nella persona

.....
.....

L'Azienda Sanitaria Locale NO (in seguito denominata ASL NO), nella persona

.....
.....

L'Azienda Sanitaria Locale VC (in seguito denominata ASL VC), nella persona

.....
.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

6

4

ART. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le attività riguardanti la reperibilità sovrazonale per la funzione micologica fra le ASL VCO, ASL NO e ASL VC, di cui è coordinatore il Direttore della SOC I.A.N. dell'ASL VCO.

ART. 2
Modalità di svolgimento del servizio

È istituito un servizio di reperibilità micologica di supporto agli ospedali del territorio delle AA.SS.LL. VCO, NO e VC, in caso d'intossicazione da funghi.

Il servizio sarà attivo dal 1° luglio al 30 novembre di ogni anno, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di ogni giorno feriale e dalle ore 08.00 alle ore 08.00 del giorno successivo per i festivi e il sabato.

I turni sono assicurati dagli esperti micologi formati in diagnosi microscopica fungina attraverso corsi regionali e di provata esperienza nel campo, dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. VCO, NO e VC.

I turni prevedono la rotazione degli esperti micologi, secondo un calendario che sarà stabilito dagli stessi, in modo da garantire un'omogenea distribuzione di turni.

Gli esperti micologi coinvolti forniscono in tempo utile ai direttori SIAN dell'ASL di appartenenza, un prospetto di turnazione e un elenco dei recapiti telefonici cui fare riferimento per le chiamate.

L'intervento è attivato dai DEA Ospedalieri e dai 118.

L'esperto micologo garantirà l'intervento nel minor tempo possibile; eseguirà la diagnosi sul materiale fungino (materiale fresco, secco, conservato, cucinato e/o biologico) per fornire in seguito la risposta al personale sanitario richiedente.

Il micologo potrà avvalersi della collaborazione di uno dei colleghi, ove ne ravvisi la necessità, a seguito di più chiamate in contemporanea o in casi particolarmente complessi. La reperibilità non potrà coincidere con eventuali turni a copertura di esigenze differenti.

Il servizio di reperibilità micologica sarà svolto di regola con l'uso dell'automezzo messo a disposizione dalle singole ASL. In casi particolari, potrà essere consentito l'uso del mezzo proprio, previa autorizzazione da richiedersi al proprio Ente di appartenenza utilizzando l'apposita modulistica aziendale.

La copertura assicurativa nei confronti di terzi e del prestatore d'opera correlata all'attività espletata, dovrà essere a carico di ciascuna Azienda firmataria del presente atto.

E' a carico delle Aziende che stipulano il presente accordo, la pubblicità dell'iniziativa presso i presidi ospedalieri del territorio sul quale hanno competenza.

ART. 3
Costi e rendicontazione

Il micologo comunica a consuntivo i turni di reperibilità effettivamente coperti al Direttore SIAN della propria ASL, che li trasmette all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza.

Ove siano stati eseguiti interventi, il micologo predispone una sintetica relazione, che dovrà contenere i seguenti dati:

- ASL richiedente la prestazione
- Descrizione della prestazione effettuata



- Sede e orari delle prestazioni.

Si stabilisce che il servizio sia compensato secondo quanto previsto dal vigente CCNL e dalle contrattazioni Aziendali in atto per la pronta disponibilità; il compenso è corrisposto da parte di ciascun'Azienda al proprio dipendente che ha coperto i turni in reperibilità.

ART. 4
Formazione

I direttori dei Servizi da cui dipendono gli esperti micologi coinvolti nel presente accordo, assicurano l'aggiornamento continuo degli operatori.

ART. 5
Durata

La presente convenzione ha durata di anni tre e sarà rinnovata automaticamente, salvo comunicazione formale contraria prima della scadenza di una delle parti firmatarie del presente accordo.

ART. 6
Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente e stragiudizialmente qualsiasi controversia possa nascere dall'interpretazione o in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non si riuscisse a risolvere amichevolmente e stragiudizialmente le controversie, s'individua come foro competente in via esclusiva quello di Verbania.

ART. 7
Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Data.....

Per l'ASL VCO

.....

Per l'ASL NO

.....

Per l'ASL VC

.....